



Bruxelles, 06.10.2009  
C(2009)7635 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 466/2009 – Italia  
Proroga del regime di ricapitalizzazione**

Signor Ministro,

**I. PROCEDIMENTO**

1. Il 31 luglio 2009 l'Italia ha notificato una richiesta di proroga del suo regime di ricapitalizzazione delle banche. La misura iniziale, notificata il 18 dicembre 2008, è stata approvata il 23 dicembre 2008 come aiuto di Stato N 648/2008<sup>1</sup>.
2. In data 16 febbraio 2009 l'Italia ha inoltre notificato una modifica al regime di ricapitalizzazione. Detta modifica è stata registrata come caso di aiuto di Stato con il numero N 97/09<sup>2</sup>. Scopo della modifica è offrire una seconda opzione per la remunerazione degli strumenti finanziari emessi dalle banche. La modifica è stata approvata il 22 febbraio 2009.
3. La base giuridica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia è costituita dall'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (nel prosieguo "MEF") del 25 febbraio 2009 sono state dettate le disposizioni di attuazione del regime.

**II. DESCRIZIONE**

**1. Descrizione delle misure**

4. In risposta alla situazione di eccezionale turbolenza sui mercati finanziari mondiali, l'Italia ha instaurato un regime di ricapitalizzazione destinato a ripristinare la stabilità del sistema finanziario ed a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato italiano.

---

<sup>1</sup> Decisione C(2008) 8998 della Commissione (GU C 88 del 17.4.2009, pag. 3).

<sup>2</sup> Decisione C(2009) 1288 della Commissione (GU C 88 del 17.4.2009, pag. 4).

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

5. Le istituzioni ammesse a beneficiare del regime di ricapitalizzazione sono gli enti creditizi, vale a dire tutte le banche di diritto italiano (comprese le controllate di banche straniere), a condizione che le loro azioni, o le azioni delle loro imprese finanziarie madri, siano negoziate su un mercato regolamentato.
6. Gli strumenti emessi dalle banche e sottoscritti dal MEF sono “obbligazioni speciali”, computabili come strumenti “*core tier 1*” dal punto di vista della regolamentazione. Il regime fissa per ciascun beneficiario un limite al conferimento di capitale pari al 2% del valore delle attività della banca ponderate per il rischio.
7. Inoltre, per ciascuna banca che richiede al MEF di partecipare a specifiche operazioni, la Banca d’Italia valuterà la solvibilità e l’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca emittente.

## **2. Funzionamento del regime**

8. L’Italia si è impegnata a presentare una relazione sul funzionamento delle misure adottate sei mesi dopo l’introduzione del regime, relazione che è stata presentata alla Commissione il 17 settembre 2009.
9. Nei primi sei mesi di funzionamento del regime, vi è stato fatto ricorso in un unico caso<sup>3</sup>. Il 31 luglio 2009 il MEF ha sottoscritto strumenti emessi dal Banco Popolare soc. coop. per un importo complessivo di 1 450 000 000 euro. I termini e le condizioni previsti dal regime sono stati rispettati.
10. In conformità con le disposizioni del regime, la Banca d’Italia ha effettuato una valutazione circa la solvibilità e l’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del Banco Popolare ed ha informato il MEF dei risultati di tale valutazione con una nota del 12 marzo 2009. Con tale nota, la Banca d’Italia ha inoltre autorizzato la classificazione di tali strumenti finanziari come “*core tier 1*” senza limitazioni.

## **3. Proroga del regime ed impegni aggiuntivi**

11. L’Italia intende prorogare il regime fino al 31 dicembre 2009.
12. In relazione alla proroga, l’Italia ha proposto i seguenti impegni aggiuntivi espliciti:
  - (a) informare la Commissione, al momento del conferimento di capitale, in merito al profilo di rischio della banca beneficiaria onde consentire alla Commissione di valutare il profilo di rischio e la redditività della banca e di giudicare se può essere considerata fundamentalmente sana o se richiede una ristrutturazione. Tra i dati da fornire è compresa una verifica dell’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) circa la solidità e la redditività dell’istituto finanziario. Alla Commissione verranno trasmesse eventuali informazioni aggiuntive necessarie per valutare la redditività della banca. Per ciascuna delle banche oggetto di ricapitalizzazione a norma del regime, l’Italia si è impegnata a presentare entro sei mesi, in conformità ai

---

<sup>3</sup> Altre quattro banche italiane hanno presentato istanza per ottenere un conferimento di capitale a norma del regime in oggetto. Tali operazioni non sono state tuttavia ancora finalizzate.

punti da 40 a 42 della comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008, le informazioni pertinenti atte a consentire alla Commissione di valutare il profilo di rischio e la redditività della banca e di giudicare se può essere ancora considerata fundamentalmente sana;

- (b) qualora una banca presenti richiesta di una seconda ricapitalizzazione, verrà presentata una notifica individuale in modo che sia possibile valutare se la banca può essere ancora considerata fundamentalmente sana o se necessita una ristrutturazione.

### **III. POSIZIONE DELL'ITALIA**

- 13. Le autorità italiane ammettono che il regime di ricapitalizzazione prorogato contiene elementi di aiuto di Stato.
- 14. Le autorità italiane sottolineano che l'accesso da parte delle banche al finanziamento del mercato sta migliorando ma che, nel contempo, la situazione dei mercati finanziari resta soggetta agli effetti della crisi finanziaria internazionale. Per questo motivo è essenziale che aumenti la fiducia tra gli intermediari. Le banche continuano ad essere vulnerabili, in particolare se si considera il fatto che i dati e le previsioni economiche indicano la possibilità di un peggioramento a livello macro-economico. Risulta pertanto necessaria una proroga del regime in oggetto fino alla fine di dicembre 2009.

### **IV. VALUTAZIONE**

#### **1. Carattere di aiuto di Stato del regime prorogato**

- 15. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 16. La Commissione concorda con la posizione dell'Italia secondo cui il regime prorogato per le istituzioni ammissibili costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, alle istituzioni coinvolte.
- 17. Il prolungamento del regime di ricapitalizzazione consentirà ai beneficiari di reperire il capitale necessario a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbe possibile ottenere nelle condizioni prevalenti sui mercati finanziari. Questo conferisce un vantaggio economico ai beneficiari e rafforza la loro posizione rispetto a quella dei loro concorrenti in Italia e negli altri Stati membri. Si deve quindi considerare che falsi la concorrenza e che incida sugli scambi tra Stati membri. Questo vantaggio è selettivo perché riservato ai beneficiari del regime e conferito attraverso risorse dello Stato.

18. La Commissione è convinta che, nelle attuali circostanze nessun investitore operante in un'economia di mercato avrebbe concesso un conferimento di capitale di entità paragonabile e a condizioni analoghe a favore delle banche partecipanti.

## **2 Compatibilità del regime**

19. La Commissione riconosce il fatto che le prospettive economiche stanno migliorando in un contesto di persistente debolezza della crescita economica. Per questo motivo non è stata ancora realizzata la stabilizzazione dei mercati finanziari.

20. La Commissione accetta pertanto la necessità di un ulteriore rafforzamento della fiducia sui mercati finanziari per stimolare l'economia reale ed evitare perturbazioni dell'attività di prestito a detta economia reale.

21. Per i motivi sottolineati nella decisione iniziale<sup>4</sup>, la Commissione ha ritenuto il regime compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in quanto soddisfaceva i relativi criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità.

22. Gli impegni notificati – ossia la presentazione, entro 6 mesi dalla ricapitalizzazione, di una valutazione della redditività per ciascuna banca a cui venga conferito capitale in base al presente regime, la presentazione anticipata alla Commissione di una valutazione circa la solidità delle banche che vengono prese in considerazione per un conferimento di capitale e la presentazione di una notifica individuale nel caso di un secondo conferimento di capitale ad una banca ai sensi del presente regime – forniscono ulteriori garanzie del fatto che lo schema di ricapitalizzazione sarà limitato a banche fondamentalmente sane.

23. La Commissione ritiene pertanto che il regime, corredato degli impegni aggiuntivi, sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

## **CONCLUSIONE**

24. La Commissione ritiene che il regime costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

25. Poiché soddisfa le condizioni previste per gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, il regime è compatibile con il mercato comune. La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni in merito alla proroga del regime fino al 31 dicembre 2009 compreso. La Commissione ricorda che la misura è limitata alla fine di tale anno e che può essere prorogata previa notifica.

26. Se questa lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso, entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede,

---

<sup>4</sup> Decisione C(2008) 8998 della Commissione (GU C 88 del 17.4.2009, pag. 3).

all'indirizzo Internet:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm).

27. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione Generale Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Fax No: +32-2-296 12 42

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie Kroes  
Membro della Commissione